
**Ordinanza
sulla protezione dei prati e pascoli secchi
d'importanza nazionale
(Ordinanza sui prati secchi, OPPS)**

Modifica del ...

Avamprogetto del 17 luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 13 gennaio 2010² sono sostituiti dalle versioni qui annesse.*

II

La modifica dell'inventario e dei perimetri può essere consultata in forma elettronica sul sito Internet dell'UFAM³.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione
La cancelliera della Confederazione

¹ RS 451

² RS 451.37

* Queste versioni non sono contenute nei documenti previsti per l'indagine conoscitiva. I cambiamenti dell'inventario proposti sono accessibili sul seguente sito:

www.bafu.admin.ch/revisione-biop.

³ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette

